

Albo
no 121

albo / sito e vigili

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: Settore Tecnico

Ordinanza N.
Data di registrazione

25
19/02/2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 7 "BRUGNATO-SUVERO-CASONI" TRA LE LOCALITÀ MULINO DELLA STORTA E CASA MERGONI, IN COMUNE DI BRUGNATO

Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Al Comando Provinciale dei Carabinieri
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Al Sindaco del Comune di Brugnato
Al Sindaco del Comune di Rocchetta di Vara
Al Comando Polizia Stradale della Spezia
Al Comando Polizia Provinciale
Al Comando Polizia Municipale di Brugnato
Al Comando Polizia Municipale di Rocchetta di Vara
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Al Centro Operativo 118 Spezia Soccorso
Al Servizio Protezione Civile Regione Liguria
All' U.M.C. Sezione della Spezia
Alla A.T.C. La Spezia
A ACAM GAS La Spezia
A Acam Acque Spa
A ACAM Ambiente La Spezia
A e-distribuzione La Spezia
A TELECOM ITALIA SpA La Spezia

Comune di Brugnato (SP)
Arrivo
Prof. N. 0001212
del 20-02-2019 ore 9:43:57
Categoria I Classe I Fascicolo I



IL DIRIGENTE

Visto l'evento meteo n. 2498 denominato "Avverse condizioni meteo 27/10/2018 del 27/10/2018" sviluppatosi nei giorni 29-30 ottobre 2018;

Visto il Verbale di Somma Urgenza n. 34/2018 protocollo n. 27559 del 26/10/2018;

Visti i danni subiti in conseguenza dell'evento sopracitato dalla Strada Provinciale n.7 "Brugnato - Suvero -

Casoni” nel tratto compreso tra le località Mulino della Storta e Casa Mergoni, in Comune di Brugnato;

Viste le risultanze e le conclusioni della Relazione tecnica a firma del tecnico incaricato, assunta a protocollo n. 31010 del 5 dicembre 2018, nelle quali si ritiene la tratta stradale, ove il Torrente Gravegnola ha lambito il piede del rilevato stradale, percorribile con le opportune cautele a senso unico alternato in condizioni meteo ordinarie;

Visto l’affidamento in corso di perfezionamento dell’incarico per l’esecuzione del controllo e monitoraggio della S.P. n. 7 “Brugnato – Suvero - Casoni”, nel tratto fra Brugnato e Rocchetta Vara, finalizzato a determinare le condizioni di sicurezza della circolazione;

Visti l’Art. 5 c. 3 e l’Art. 6 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 “Nuovo Codice della Strada” e succ. modd. ed ii.;

Visto l’Art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 “Nuovo Codice della Strada” e succ. modd. ed ii.

Richiamati gli Artt. dal 30 al 41 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S.”

Visto l’ Art. 62 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 “Nuovo Codice della Strada” e succ. modd. ed ii.;

Visto l’ Art. 118 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S.”;

Visti gli artt. 141 e 142 D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 “Nuovo Codice della Strada” e succ. modd. ed ii.;

Visti gli Artt. 116 e 117 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S.”;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e succ. modd. ed ii.;

ORDINA

Lungo la Strada Provinciale n.7 “Brugnato – Suvero - Casoni” in Comune di Brugnato, fino all’esecuzione dei lavori definitivi di ripristino delle normali condizioni di sicurezza e transitabilità, la regolamentazione della circolazione come di seguito indicato:

nel tratto compreso tra le località Mulino della Storta e Casa Mergoni:

- istituzione del limite di velocità a 30 Km/h;

nel tratto in località Mulino della Storta:

- regolamentazione della circolazione veicolare a senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

nel tratto in località Casa Mergoni:

- regolamentazione della circolazione veicolare a senso unico alternato regolato a vista.

La presente ordinanza è resa nota all’utenza stradale ed assume efficacia a mezzo installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste nella presente Ordinanza sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita ex art. 6 comma 14 del Nuovo Codice della Strada – D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n° 285.

I funzionari e gli agenti ai quali spetta, ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990 n°241 e succ. modd. ed ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n°1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali” e dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n°104 “Delega al governo per il riordino del processo amministrativo”, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere o, in alternativa, entro 120gg. per i soli motivi di legittimità, al Capo dello Stato ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 e succ.modd.ed ii.

In riferimento alla collocazione di segnaletica (diversa da quella temporanea e di cantiere), entro 60 gg. dalla data di apposizione della stessa, può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione al disposto dell’art.37 comma 3° del D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 “Nuovo Codice della Strada” e succ. modd. ed ii. e con la procedura di cui all’art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 “Regolamento di Attuazione del C.d.S.” e succ. modd. ed ii.

Funzionario delegato

TARABOTTO ALESSANDRA / INFOCERT SPA